

STATUTO ASSOCIAZIONE TRISOMIA 21

Art. 1 Costituzione

E' costituita l'associazione Onlus (Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale) denominata "Associazione Trisomia 21 Onlus", con sede in Firenze. L'associazione viene costituita ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, della L.R.T. 42/2002, del Decreto Legislativo n. 460/1997 e delle norme del codice civile in tema di associazioni ed ha durata a tempo indeterminato. Il Consiglio Direttivo può istituire sedi secondarie.

Art. 2 Finalità

L'associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

In particolare, l'associazione persegue esclusivamente "finalità di solidarietà sociale" nel campo dell'assistenza sociale e socio sanitaria a favore di soggetti disabili affetti da Trisomia 21 (o sindrome di Down) e soggetti con disabilità genetiche di tipo intellettivo assimilabili a Trisomia 21 (come ad esempio x fragile e la sindrome di Williams) e delle loro famiglie.

Sono scopi dell'associazione:

- a) riunire i genitori, i parenti e i tutori, protutori, curatori, amministratori di sostegno e figure affini, dei soggetti con Trisomia 21 e patologie genetiche assimilabili per alleviarne l'onere psicologico e coordinarne l'attività; offrire consulenze, anche con la collaborazione di esperti. Fin dalla nascita e in ogni fase della vita; diffondere una visione reale ma positiva delle caratteristiche della sindrome.
- b) Svolgere attività sociali finalizzate a favorire il pieno sviluppo culturale e sociale delle personalità di coloro che si trovano in situazione di handicap.
- c) Promuovere l'informazione rivolta alle famiglie, per una maggiore tutela dei propri diritti e per una tempestiva conoscenza delle opportunità offerte nell'ambito della legislazione.
- d) Promuovere l'inserimento e l'integrazione dei soggetti trisomici nella società, nella scuola e nel lavoro.
- e) Diffondere la cultura della disabilità nel rispetto e difesa di pari diritti per incentivarne la relazionalità.
- f) Promuovere e organizzare attività psicopedagogiche e formative, di attività di tempo libero e di occasioni atte a facilitare l'inserimento dei soggetti con Trisomia 21 e patologie genetiche assimilabili favorendo il più completo sviluppo delle loro personalità anche istituendo o gestendo centri di Riabilitazione per il recupero delle persone portatrici di handicap.
- g) Favorire l'informazione e la ricerca anche scientifica sulla natura della Trisomia 21 e sulle patologie genetiche assimilabili, mediante divulgazione di pubblicazioni, conferenze od interventi

in dibattiti pubblici e privati.

h) Fare opera di diffusione delle iniziative, delle terapie, dei metodi pedagogici e di quanto altro possa attuarsi in favore dei soggetti affetti da Trisomia 21 e patologie genetiche assimilabili.

i) Promuovere le relazioni tra i soggetti interessati alle finalità statutarie, proponendosi, ogni volta che si ravviserà l'opportunità, come mediatore tra i propri soci e gli operatori socio sanitari, della formazione scolastica ed extra scolastica e del mondo del lavoro.

j) Promuovere assieme alle famiglie, collaborando anche con altre associazioni, progetti per la vita indipendente e case famiglia per il "Dopo di Noi" degli adulti trisomici.

L'associazione non può svolgere ai sensi dell'art. 10 del Decreto legislativo 460/97 attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3 Associati

I soci si dividono, pur avendo tutti gli stessi diritti, ai sensi dell'art. 10 lettera h) del Decreto legislativo 460/97 in ordinari, sostenitori e benemeriti.

Possono essere soci ordinari i genitori, i tutori e i legali rappresentanti dei soggetti aventi Trisomia 21 e patologie genetiche assimilabili, nonché i soggetti stessi al raggiungimento della maggiore età, se capaci e tutti coloro che, condividendo gli scopi dell'associazione, ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo.

Possono essere soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche che, condividendo gli scopi dell'associazione, ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo.

Possono diventare soci benemeriti le persone che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo e quelle persone che hanno acquisto particolari meriti per l'associazione.

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

L'associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma libera e gratuita, dagli associati.

In caso di particolare necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati. E' compatibile l'iscrizione del socio ad altre Associazioni similari.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo determinato.

Art. 4 Ammissione dei soci

L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati e dietro presentazione di almeno una persona già socia. L'accettazione della domanda di ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Le iscrizioni decorrono dal mese successivo rispetto a quello in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e la modifica dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Il recesso potrà essere esercitato dagli associati secondo quanto disposto dall'articolo 24 del Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo provvede all'esclusione del socio che abbia dimostrato di non condividere gli scopi dell'associazione o in caso di mancato pagamento della quota sociale.

Contro il provvedimento di esclusione è possibile proporre appello in Assemblea.

Art. 5 Doveri dei soci

Gli associati sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo, alla partecipazione alla vita associativa, nonché al rispetto dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto dello Statuto e delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi secondo le competenze previste nei successivi articoli. I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo, la quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 6 Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- 1) dimissioni da comunicarsi per iscritto così come previsto dall'art.4
- 2) delibera di esclusione dell'assemblea per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto. A tale scopo il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci.
- 3) per il ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno.

Art. 7 Organi dell'Associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio Direttivo (o di amministrazione)
- Presidente;
- Vice Presidente;
- Collegio dei Revisori.

Art. 8 l'Assemblea

L'Assemblea si compone di tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative ed ha il potere deliberativo sugli atti fondamentali dell'associazione.

Essa è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 aprile) e tutte le volte che sia necessario. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, almeno dieci giorni prima, con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno.

In particolare, l'Assemblea:

- a) delibera sull'approvazione del bilancio;
- b) approva il regolamento generale dell'associazione e le sue eventuali modifiche;
- c) ratifica le variazioni di bilancio eventualmente intervenute nell'anno;
- d) nomina il Consiglio Direttivo e dispone in merito a dimissioni e subentri dello stesso;
- e) approva le modifiche dello Statuto;
- f) delibera l'esclusione del socio su proposta del Consiglio Direttivo;
- g) delibera su tutte le questioni poste all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea ha altresì una funzione di indirizzo e di controllo sull'attività del Consiglio Direttivo.

Ogni socio ha diritto a un solo voto.

L'assemblea, nella prima assemblea utile, nomina a scrutinio segreto il Presidente dell'associazione, il Vice presidente il consiglio direttivo ed il collegio dei sindaci revisori. Le cariche hanno durata triennale.

Art. 9 Funzionamento dell'assemblea

L'organo sovrano dell'associazione è l'assemblea.

Tutti i soci, ordinari, benemeriti e sostenitori hanno diritto di partecipare all'assemblea con diritto di voto.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita con qualsiasi numero di associati presenti. Ciascun associato può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta. Un associato non può avere più di 4 (quattro) deleghe.

Le deliberazioni dell'assemblea sono assunte sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'associazione è necessario il voto favorevole del 75% (settantacinque per cento) degli associati.

Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto occorre la presenza di almeno il 75% (settantacinque per cento) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si compone da un numero variabile di membri da cinque a undici membri eletti tra soci con voto segreto dell'assemblea che ne stabilisce il numero all'atto della nomina. Il consiglio direttivo elegge al suo interno il tesoriere e il segretario. L'assemblea stessa designa il Presidente tra i consiglieri nominati. In caso di parità di voti rimane eletto il più anziano di appartenenza all'associazione.

Il consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche ed i suoi membri possono essere rieletti.

In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione mediante cooptazione.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.

La carica di consigliere è gratuita.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'assemblea dalla legge e dal presente Statuto, in particolare il consiglio direttivo ha il compito di:

- 1) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- 2) predisporre i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all'assemblea;
- 3) deliberare su ogni atto a carattere patrimoniale o finanziario sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione a meno che non deliberi di sottoporlo all'assemblea;
- 4) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ciascun socio, demandando all'assemblea gli opportuni provvedimenti;
- 5) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci;
- 6) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa e designando i rappresentanti da scegliere tra i soci.

Il consiglio direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione delle Commissioni consultive o di studio, nominate dal consiglio stesso composte da soci e non soci.

Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano in base al numero dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 11 Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione possibilmente una volta al mese, o comunque ogni volta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti del

Consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti, sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente. In casi di particolare urgenza il Consiglio direttivo può essere convocato avvisando i Consiglieri telefonicamente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da un processo verbale sottoscritte dal Presidente e dal segretario.

I consiglieri ed il segretario sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle decisioni consiliari attinenti a dati sensibili e protetti dalla vigente normativa sul diritto della riservatezza.

Solo il consiglio con specifica delibera ha la facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

Art. 12 Il Presidente

Al Presidente, eletto dall'Assemblea dei soci, spetta la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente è eletto dall'assemblea e dura in carica un triennio e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

In caso di dimissioni o impedimento grave, il Consiglio Direttivo convoca senza indugio l'assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

In caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vicepresidente eletto all'interno del Consiglio Direttivo.

Art. 13 Vicepresidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogniqualvolta questi sia impedito all'esercizio delle sue funzioni. Esso è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri.

Art. 14 Revisori dei conti

L'Assemblea ordinaria degli associati nomina tre Revisori dei conti effettivi, anche tra i non associati. Essi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo e vigilano sull'amministrazione dell'associazione e sull'osservanza del presente Statuto.

Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione al bilancio annuale e potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente ad atti di ispezione e controllo.

Art. 15 Comitato esecutivo

Il Consiglio Direttivo può eleggere al suo interno un comitato esecutivo, composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da uno a tre consiglieri. Il Comitato esecutivo esplica le attribuzioni ed i compiti affidatigli al Consiglio Direttivo.

Art. 16 Bilancio Consuntivo e Preventivo

Il Consiglio Direttivo predispone la bozza dei bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea per la relativa approvazione.

Il bilancio consuntivo si compone di un rendiconto economico-finanziario relativo all'esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere approvato a maggioranza dall'Assemblea entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo.

E' vietata la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione, gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus o associazioni che per legge, regolamento o statuto fanno parte della medesima e unitaria struttura o abbiano le stesse finalità, così come previsto dall'art. 10 lettera d) del Decreto legislativo 460/97.

Il bilancio preventivo è approvato a maggioranza dall'Assemblea entro e non oltre il 30 aprile dell'anno a cui si riferisce.

I bilanci devono restare depositati presso la sede sociale per i quindici giorni precedenti le assemblee che li approvano, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione.

Art. 17 Risorse economiche e Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono alla stessa a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Le risorse economiche il patrimonio dell'associazione e gli utili, utilizzabili unicamente per l'esercizio delle sue attività statutarie, così come previsto dall'art. 10 lettera e) del Decreto legislativo 460/97, sono altresì costituiti da:

- a) quote e contributi degli associati e da erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- b) eredità, donazioni, lasciti testamentari e legati;
- c) contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

- e) proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese agli associati e a terzi, anche nell'ambito di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) altre entrate compatibili con le finalità sociali.

Art. 18 Responsabilità patrimoniale

L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni stipulate.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

Art. 19 Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e anche non associati delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale, sulla base di quanto predisposto dalla legge e dal presente statuto. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20 Controversie

Tutte le controversie sociali tra i soci e tra questi e l'Associazione od i suoi organi saranno sottoposte, ad esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irritale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Firenze.

Art. 21 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alla legge 7 dicembre 2000 n.383, alla L.R.T. 42/2002, al Decreto Legislativo 460/97 e alle norme del codice civile e alla normativa vigente in materia.